

Obbligazioni contrarie al buon costume -Cass. n. 16706/2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni contrarie al buon costume - Art. 2035 c.c. - "Soluti retentio"
- Ambito applicativo - Finanziamento di impresa in stato di decozione - Contrarietà al buon costume - Condizioni.

OBBLIGAZIONI

BUON COSTUME

SOLUTI RETENTIO

Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvoltata attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020 (Rv. 658613 - 03)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2035](#), [Cod_Civ_art_1418](#), [Cod_Civ_art_1343](#), [Cod_Civ_art_2033](#)

corte

cassazione

16706

2020